REGOLAMENTO (CEE) N. 2722/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

concernente il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, di un'azione di riconversione del settore della pesca del merluzzo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2141/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca [1] prevede, all'articolo 10, paragrafo 2, la possibilità di decidere azioni comuni per la realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, sempreché tali azioni si riferiscano agli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato; che tali azioni comuni possono formare oggetto di un finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2];

considerando che un'azione di riconversione del settore della pesca del merluzzo si rivela necessaria in considerazione delle conseguenze economiche dell' attuazione della politica comune della pesca e in particolare della sospensione totale dei dazi riscossi alla frontiera della Comunità per i merluzzi salati importati in provenienza dai paesi terzi;

considerando che un'azione comune di riconversione del settore della pesca del merluzzo deve anzitutto orientare le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione del settore in questione verso la cattura di specie e una valorizzazione del pescato che siano conformi al fabbisogno della Comunità;

considerando che è opportuno in particolare favorire le iniziative degli armamenti per la pesca del merluzzo non soltanto verso una riconversione intesa a meglio soddisfare la domanda di pesce congelato a bordo, ma anche verso una riconversione intesa alla cattura di tonni, prodotto di cui la Comunità è particolarmente deficitaria; che in secondo luogo tale azione deve mirare al perfezionamento professionale dei marittimi e dei lavoratori operanti sulla terraferma negli stabilimenti di essiccazione, interessati dall'azione di riconversione strutturale;

cosiderando che è necessario che i progetti per i quali è stata inoltrata domanda di contributo del Fondo rispondano a criteri generali atti a garantire, da un lato, un adeguato orientamento del settore della pesca del merluzzo e, dall'altro, l'effetto economico duraturo dei miglioramenti strutturali previsti; che è opportuno che tutti gli acquirenti degli Stati membri possano approvvigionarsi, alle stesse condizioni, di prodotti della pesca catturati con le attrezzature finanziate dal Fondo;

considerando che è opportuno esigere la realizzazione di programmi d'investimento concertati, adeguati al disarmo della flotta per la pesca del merluzzo e una concentrazione adeguata dell'offerta; che, inoltre, dai progetti che formano oggetto di una domanda di contributo del Fondo deve poter risultare, attraverso un'analisi economica approfondita, che con le attrezzature in questione si ottiene una produttività ottimale;

considerando che occorre fissare alcune condizioni tecniche per le navi adibite alla pesca a strascico e per le navi specializzate nella pesca del tonno in modo da garantire che queste unità di produzione siano in grado di sfruttare zone marittime lontane dalle coste della Comunità;

considerando che un intervento del Fondo nella proporzione massima del 25 % dell'importo degli investimenti rappresenta un'adeguata partecipazione alla realizzazione dei medesimi;

considerando che questo intervento del Fondo, per un importo di di 10,2 milioni di unità di conto e una durata di cinque anni, consente di risolvere i problemi della riconversione nel settore della pesca del merluzzo,

---

[1] GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AZIONE DI RICONVERSIONE DEL SETTORE DELLA PESCA DEL MERLUZZO

Capitolo I

Misure relative alla riconversione delle strutture nel settore della pesca del merluzzo

Articolo 1

1. Nell'ambito delle azioni comuni relative al miglioramento delle strutture della pesca artigianale costiera e della pesca d'alto mare, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», partecipa al finanziamento di progetti relativi alla ristrutturazione delle attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione del settore della pesca del merluzzo, sempreché tali progetti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2141/70.

2. Per «flotta per la pesca del merluzzo» si intendono le navi per la pesca d'alto mare il cui pescato direttamente salato a bordo — che sono o erano adibite esclusivamente o sostanzialmente a tal fine — e, al momento dello sbarco, rientra nella voce 03.02 della tariffa doganale comune.

3. Per «ristrutturazione delle attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione» si intende la messa in servizio di attrezzature che consentano:

a) la cattura di pesci ed il loro congelamento a bordo;

b) la valorizzazione della produzione a bordo mediante filettatura o qualunque altro sistema di condizionamento e di trasformazione che garantisca uno smercio dei prodotti in questione adeguato alle tendenze del consumo negli Stati membri;

c) la valorizzazione dei prodotti della pesca da parte degli stabilimenti di essiccazione interessati dalla diminuzione delle capacità di produzione della flotta per la pesca del merluzzo a seguito dell' azione comune prevista dal presente regolamento.

4. Per «progetto» si intendono i progetti pubblici, semipubblici o privati intesi interamente o in parte alla ristrutturazione delle attività di cui al paragrafo 3.

5. Il contributo del Fondo verte soltanto sulla parte del progetto relativa alla messa in servizio delle attrezzature di cui al paragrafo 3.

Articolo 2

Per poter formare oggetto del contributo del Fondo, i progetti devono soddisfare simultaneamente ai seguenti criteri generali:

a) tendere a un adattamento o un orientamento del settore della pesca del merluzzo reso necessario dalle conseguenze economiche dell'attuazione della politica comune della pesca o volto a rispondere alle esigenze di quest'ultima;

b) offrire una sufficiente garanzia circa l'effetto economico duraturo del miglioramento strutturale previsto;

c) garantire che i prodotti ottenuti grazie all'attrezzatura messa in servizio siano collocati in modo da assicurare a tutti gli acquirenti degli Stati membri il libero accesso a tali prodotti.

Articolo 3

Per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), formano oggetto del contributo del Fondo esclusivamente quei progetti la cui realizzazione si effettua nel quadro di un programma d'investimenti concertato fra più beneficiari, volto alla diminuzione delle capacità produttive della flotta per la pesca del merluzzo e i cui beneficiari aderiscono o si impegnano ad aderire a un'organizzazione di produttori dei prodotti della pesca per i prodotti ottenuti mediante le attrezzature finanziate dal Fondo. L'adesione all'organizzazione di produttori deve intervenire al più tardi al momento della messa in servizio di tali attrezzature.

Articolo 4

Le domande di contributo del Fondo devono essere corredate di un'analisi economica del progetto, contenente tutti gli elementi necessari per valutare se le attrezzature che sono oggetto di una domanda di contributo del Fondo abbiano una capacità sufficiente a garantire, nelle migliori condizioni di produttività, la produzione, la conservazione, il condizionamento o la trasformazione dei prodotti della pesca in questione.

Articolo 5

Per poter formare oggetto del contributo del Fondo, le attrezzature di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), devono soddisfare alle seguenti condizioni tecniche:

a) per quanto riguarda le navi adibite alla pesca a strascico:
   — avere una stazza lorda minima di millecinquecento tonnellate,
   — essere dotate di un impianto frigorifero che consenta di effettuare il surgelamento del pesce ad una temperatura di — 40 °C o a una temperatura inferiore;

b) per quanto riguarda le navi adibite alla pesca del tonno:
   — avere una stazza lorda minima dell'ordine di seicento tonnellate,
   — praticare la pesca mediante il cianciolo,
   — essere dotate di un'apparecchiatura elettronica per la localizzazione del pesce,
   — essere dotate di un impianto frigorifero che consenta la conservazione in salamoia a — 18 °C, ovvero il surgelamento del pesce ad una temperatura di — 40 °C o ad una temperatura inferiore.

Articolo 6

Per ogni domanda di contributo, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione uno studio economico giustificativo dal quale risulti che, per la realizzazione del progetto, esiste un adeguato rapporto fra la produzione dei prodotti della pesca in questione e le possibilità di smercio a livello sia nazionale sia comunitario e che tale rapporto non rischia di subire modifica a breve o a medio termine.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, lettera c), e ne informano la Commissione.

Capitolo II

Misure relative al perfezionamento professionale dei lavoratori interessati dalla riconversione delle strutture nel settore della pesca del merluzzo

Articolo 8

1. Per consentire ai marittimi che operano nel settore della pesca del merluzzo, nonché alle persone occupate negli stabilimenti di essiccazione direttamente interessati dalla diminuzione delle capacità produttive della flotta per la pesca del merluzzo, di perfezionare la loro qualificazione professionale in funzione delle nuove attività imposte ai lavoratori dalla riconversione delle strutture in tale settore, gli Stati membri concedono agli interessati un'indennità per la frequentazione di centri di perfezionamento professionale.

2. Le condizioni minime cui devono rispondere le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI FINANZIARIE

Articolo 9

L'insieme delle misure previste dal presente regolamento costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) N. 729/70.

Articolo 10

1. La durata di realizzazione dell'azione comune è di cinque anni.

2. Il costo totale dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 10,2 milioni di unità di conto.

Capitolo I

Disposizioni finanziarie relative al capitolo I del titolo I

Articolo 11

1. Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in capitale concesse in una o più volte.

2. Per un dato progetto, rispetto all'investimento realizzato:

— le sovvenzioni in capitale concesse dal Fondo non possono superare il 25 %;

— la partecipazione finanziaria del beneficiario del contributo del Fondo deve essere almeno del 50 %.

3. L'intervento del Fondo non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi contenuti nelle disposizioni del trattato riferentesi a questa materia.

4. La Commissione provvede a che le attività del Fondo siano in armonia con quelle della Banca europea per gli investimenti e con quelle del Fondo sociale europeo.

Articolo 12

1. Per poter formare oggetto del contributo del Fondo il progetto deve aver ottenuto il parere favorevole dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato partecipa al finanziamento del progetto.

Articolo 13

Beneficiano del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o i loro raggruppamenti che sopportano in definitiva l'onere finanziario della realizzazione del progetto.

Articolo 14

1. La Commissione prende una decisione al più tardi il 31 dicembre per le domande di contributo del Fondo presentatele nel primo semestre dell'anno civile e al più tardi il 30 giugno dell'anno successivo per quelle presentatele nel secondo semestre.

2. Le domande di contributo del Fondo devono essere inoltrate tramite lo Stato membro interessato.

3. La domanda di contributo del Fondo deve essere accompagnata dall'impegno scritto del beneficiario di rispettare l'obbligo di cui all'articolo 2, lettera c).

Articolo 15

1. Il contributo del Fondo è deciso secondo la procedura prevista all'articolo 16; la Commissione decide dopo aver consultato il Comitato del Fondo in merito agli aspetti finanziari.

2. La decisione della Commissione è notificata allo Stato membro interessato e ai beneficiari.

Articolo 16

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definitiva nel presente articolo, il Comitato permanente delle strutture della pesca è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto di misure da prendere. Il Comitato di cui al paragrafo 1 formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; nel Comitato si attribuisce ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono applicabili immediatamente. Tuttavia, se non sono conformi al parere formulato dal Comitato di cui al paragrafo 1, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 17

Le domande di contributo del Fondo inoltrate alla Commissione e concernenti i progetti che non hanno potuto formare oggetto di detto contributo per insufficienza di mezzi disponibili possono essere riportate al semestre successivo a cura degli Stati membri interessati, d'intesa con gli eventuali beneficiari. Le domande di riporto devono essere presentate alla Commissione entro il termine massimo di trenta giorni dalla data in cui allo Stato membro è pervenuta notificazione del risultato della decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 18

1. I versamenti a titolo del contributo del Fondo sono effettuati tramite gli organismi a tale scopo designati dallo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui essi hanno costatato che l'impegno di cui all'articolo 14, paragrafo 3, non è stato rispettato.

Inoltre, durante tutto il periodo d'intervento del Fondo, l'autorità o l'organismo a tale scopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi o di altra natura atti a stabilire che sono soddisfatte le condizioni finanziarie o altre prescritte per ciascun progetto.

La Commissione può effettuare controlli in loco.

Articolo 19

1. Se un progetto che è stato oggetto di una decisione di contributo non viene realizzato come previsto o se talune condizioni prescritte non sono soddisfatte, il contributo del Fondo può essere sospeso, ridotto o soppresso secondo la procedura di cui all' articolo 16; la Commissione decide dopo aver consultato il Comitato del Fondo in merito agli aspetti finanziari.

La Commissione procede al recupero delle somme indebitamente pagate.

2. La decisione della Commissione è notificata allo Stato membro interessato e ai beneficiari.

Capitolo II

Disposizioni finanziarie relative al capitolo II del titolo I

Articolo 20

1. Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese realmente sostenute nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 8. Queste spese sono prese in considerazione fino alla concorrenza di un importo globale di 1 500 unità di conto per marittimo e per persona occupata negli stabilimenti di essiccazione, i quali abbiano seguito un ciclo completo di corsi che permetta il loro perfezionamento professionale.

2. Le domande di rimborso vertono sulle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

Capitolo III

Disposizioni generali

Articolo 21

Il presente regolamento è applicabile alle attrezzature di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), la cui costruzione è iniziata successivamente al 1° giugno 1971 a condizione che esse non abbiano potuto entrare in servizio prima della data di presentazione delle domande di contributo del Fondo alla Commissione.

Articolo 22

Sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70:

— i dati che devono figurare nelle domande di cui agli articoli 14 e 20 e la forma della loro presentazione,

— le modalità di applicazione degli articoli 18 e 20.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP